

# Privacy – le novità del decreto Monti

---

21 Dicembre 2011

è in corso di approvazione definitiva il testo del D.L. n. 201/2011 (DDL 3066/s) nel quale, all'art. 40, vengono introdotte ulteriori semplificazioni in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy.

Il comma 2 del suddetto articolo, infatti, abroga e modifica alcuni articoli del D. Lgs. n. 196/2003, introducendo il principio che il diritto alla riservatezza dei dati personali è garantito solo per le persone fisiche, escludendo dall'applicazione della normativa in materia di privacy il trattamento di dati delle imprese, persone giuridiche, degli enti e delle associazioni.

Si evidenziano, pertanto, le seguenti modifiche apportate:

art. 4, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 196/2003

- i termini “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”. L'articolo 4, lettera b), stabilisce che cosa si intenda per dato personale e, quindi, quali informazioni siano oggetto di tutela da parte del D.Lgs. n. 196/2003. Ne consegue che, con la soppressione del riferimento alle persone giuridiche, enti e associazioni solo le informazioni relative alle persone fisiche rimangono oggetto di tutela della privacy;

art. 4, lettera i) del D.Lgs. n. 196/2003

- viene stabilito che soggetto “interessato” al trattamento dei dati è solo la “persona fisica”. La versione precedente considerava “interessato” anche una persona giuridica, un ente o un'associazione. Pertanto, d'ora innanzi, solo una persona fisica potrà esercitare l'insieme dei diritti indicati dal D.Lgs. n. 196/2003, ovvero conoscere quali dati siano trattati dal titolare del trattamento, ottenerne la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione o la eventuale cancellazione;

art. 9, co. 4 del D.Lgs.n. 196/2003

- è stato abrogato l'ultimo periodo nella parte in cui s'indicavano le modalità per identificare la persona fisica titolata ad esercitare i diritti per conto della persona

giuridica, ente o associazione;

art. 5, co. 3bis del D.Lgs.n. 196/2003

- è stato abrogato il comma 3-bis del citato articolo, ovvero la disposizione aggiunta dall'art. 6, comma 2, lettera a), numero 1), della Legge n.106/2011 che aveva escluso dall'applicazione del Codice della privacy il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni, se effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti e per finalità a carattere amministrativo - contabili;

art. 43, co. 1, let. h) del D.Lgs.n. 196/2003

- è stata soppressa la lettera h) relativa al trasferimento verso paesi extra UE dei dati di persone giuridiche, enti e associazioni.

Il significato complessivo delle modifiche introdotte dal D.L. n. 201/2011 è quello di escludere dal Codice della privacy i dati delle imprese, degli enti pubblici, delle associazioni, ma non quello di eliminare gli adempimenti di legge: le imprese non dovranno applicare la normativa sulla privacy quando trattano dati di altre imprese o persone giuridiche, ma dovranno sempre effettuare tutti gli adempimenti connessi (informativa al trattamento, consenso, DPS, etc.) laddove trattino dati, anche sensibili, di persone fisiche.